

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5552 R	28 gennaio 2005	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 13 luglio 2004 concernente la modifica della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996

In riferimento alla nuova Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, adottata il 13 novembre 1996 e in vigore dal successivo 1. gennaio 1997, il messaggio governativo propone la modifica di due disposti procedurali (art. 37 e 38) che riguardano esclusivamente il ricorso al Tribunale di espropriazione.

Dal profilo procedurale la nuova Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (L.St.) ha ampiamente innovato le modalità per determinare i valori di stima. Secondo l'art. 29 cpv. 1 L.St. la procedura di revisione delle stime prende avvio con la raccolta dei dati tramite un apposito formulario (dichiarazione di stima) compilato dai proprietari di fondi che serve da base per le decisioni che l'Ufficio di stima tramite il Municipio notifica a tutti gli interessati (art. 32 cpv. 1 L.St.). Contemporaneamente i nuovi valori di stima ufficiale sono depositati in pubblicazione presso i rispettivi Municipi per un periodo di trenta giorni consecutivi (art. 32 cpv. 3 L.St.). Infine, conformemente all'art. 40 L.St., il Consiglio di Stato fissa l'entrata in vigore simultanea, per tutto il territorio del Cantone, dei nuovi valori di stima e di ogni ulteriore aggiornamento.

Per quanto riguarda i rimedi di diritto i proprietari o gli altri titolari di diritti reali sui fondi interessati hanno dapprima la facoltà di presentare reclamo all'Ufficio di stima entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 34 L.St.). Contro la decisione su reclamo dell'Ufficio di stima e sempre nel termine di trenta giorni è poi data la possibilità di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 37 L.St.). Reclamo e ricorso non hanno effetto sospensivo e le decisioni del Tribunale di espropriazione sono definitive.

Le modifiche legislative che il Consiglio di Stato propone di adottare riguardano proprio la procedura di ricorso in sede di Tribunale di espropriazione. Esse sono in sostanza intese ad accelerare i tempi di decisione e ad introdurre il principio della non gratuità della procedura ricorsuale già generalmente applicato negli altri ambiti del diritto amministrativo.

Si tratta in particolare:

- **della modifica dell'art. 37 cpv. 5 L.St.** per codificare la vigente prassi secondo la quale, nella procedura di ricorso, non si fa luogo a scambi di allegati riservando tuttavia al Tribunale la facoltà, quando lo reputa necessario, di chiedere chiarimenti oppure osservazioni all'Autorità (cioè all'Ufficio di stima). Nella sua versione attuale il cpv. 5 del medesimo art. 37 L.St. già prevede la sola facoltà del Tribunale di chiedere chiarimenti od osservazioni all'Autorità ("*il Tribunale può chiedere chiarimenti od osservazioni all'Autorità. Vige il principio della massima ufficiale nell'assunzione delle prove*"), ma si

è ritenuto utile precisare espressamente nel testo di legge che, in merito ai ricorsi, non si fa luogo a scambi di allegati. Questo, come rilevato nel messaggio governativo, per ragioni di chiarezza e per evitare i malintesi che la norma vigente talvolta generava proprio per il fatto che, secondo la prassi costante, l'Ufficio di stima non era invitato né ad esprimersi sui ricorsi, né a partecipare ai sopralluoghi indetti dal Tribunale;

- **della modifica dell'art. 38 cpv. 2, 3 e 4 L.St.**. Il cpv. 2 non fa nient'altro che recepire il principio già previsto dal vigente art. 37 cpv. 5 L.St. secondo il quale la procedura di ricorso è retta dalla massima ufficiale.

L'attuale cpv. 2 dell'art. 38 L.St., secondo il quale il Tribunale di espropriazione non è vincolato dalla domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno, diventa il nuovo cpv. 3 del medesimo art. 38 L.St..

Per i nuovi cpv. 2 e 3 si tratta quindi di modifiche che non prevedono nulla di nuovo rispetto al diritto vigente e che hanno carattere più che altro redazionale e di sistematica.

La modifica che il Consiglio di Stato propone di introdurre con il nuovo cpv. 4 è invece sostanziale poiché prevede di abbandonare il principio del diritto vigente secondo cui la procedura di ricorso al Tribunale di espropriazione è fondamentalmente gratuita e di stabilire che, alla parte soccombente, venga in ogni caso messa a carico una tassa di giustizia. Infatti, secondo la regola attualmente in vigore, la procedura di ricorso al Tribunale di espropriazione è, di principio, gratuita poiché l'art. 38 cpv. 3 nella sua versione attuale stabilisce che *"in caso di ricorsi manifestamente infondati è messa a carico della parte soccombente una tassa di giustizia che può anche tenere conto delle spese di sopralluogo causate inutilmente"*. Attualmente la tassa di giustizia è quindi applicata soltanto in presenza di ricorsi manifestamente infondati. Con il nuovo cpv. 4 si intende estendere il principio generale dell'applicazione della tassa di giustizia anche ai ricorsi in materia di stima ufficiale della sostanza immobiliare uniformando anche le disposizioni della L.St. alla regola valida per tutto il diritto amministrativo in virtù dell'art. 28 della Legge di procedura per le cause amministrative. Come risulta dal messaggio lo scopo della proposta è quello di giustamente indurre i proprietari interessati a ponderare con serietà la scelta di far capo al rimedio di diritto del ricorso e di non incentivare un numero eccessivo di ricorsi forse manifestamente infondati, oltre ovviamente quello di almeno parzialmente compensare i costi che derivano dalle procedure ricorsuali.

La Commissione ha valutato queste proposte di modifica legislativa che ritiene adeguate e giustificate anche dalla necessità di accelerare la procedura di definizione delle nuove stime.



Per queste ragioni la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio governativo.

Per la Commissione speciale tributaria:

Felice Dafond, relatore

Adobati - Bertoli - Dominé - Ferrari C. - Giudici -

Gobbi R. - Guidicelli - Marzorini - Piazzini (con riserva) -

Pinoja - Regazzi - Torriani - Vitta